

Legge regionale 11 febbraio 2010 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

## **Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.**

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali favorendo la diffusione di metodologie innovative, da utilizzare a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici, che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

### **Art. 2**

*(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.

3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 19, L. R. 6/2013

### **Art. 3**

*(Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)*

**1.** Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.

**2.** Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.

**3.** Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

#### **Art. 4**

##### *(Norme finanziarie)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamenti alle università e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale".

**2.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

**3.** Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.